

**OGGETTO: PARERE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 TUEL E ASSESTAMENTO GENERALE**

Il sottoscritto Iacopini Paolo, Revisore Unico del Comune di Montemonaco, nominato con deliberazione consiliare n. 14 del 30 aprile 2021, esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 – comma 1 lett. b) del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel;

**PREMESSE**

- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 17.04.2021 è stato approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 17.04.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 14.06.2021 è stato approvato il rendiconto di gestione 2020 dal quale risulta un risultato di amministrazione di parte disponibile al netto degli accantonamenti di legge di € 91.721,18;
- Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a euro € 121.443,31 così composta:
  - Avanzo parte investimenti € 107.648,31;
  - Avanzo vincolato COVID 19 (Fondo Covid per Tari) € 5.795,00;
  - Avanzo libero (per spese correnti non ripetitive) € 8.000,00.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Visto** l'art. 193 del D.lgs. 167/2000 il quale prevede che l'organo consiliare degli Enti Locali almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno deve provvedere, con delibera, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso negativo, ad adottare contestualmente le conseguenti misure di legge.

**Visto** l'art. 175, comma 8, del D.lgs. 167/2000 il quale prevede, inoltre, che mediante la variazione di assestamento generale si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

**Visto** l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

**Rilevato che** il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

**Considerata** la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato negli allegati alla proposta di delibera.

**Considerato** altresì che, al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

## **ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI**

Il sottoscritto revisore unico ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: **“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”** e la seguente documentazione agli atti dell'ufficio, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g:

- Bilancio di Previsione Equilibri di bilancio 2021 - 2022 - 2023;
- Dettaglio proposta di variazione n. 4 del 16.07.2021 **“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000”**;
- Specifica utilizzo dell'avanzo di gestione;

Dall'esame della documentazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e che i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Non sono pervenute comunicazioni per squilibri economico-finanziari nella gestione degli organismi partecipati e non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In merito alle variazioni di bilancio proposte dal Consiglio Comunale il sottoscritto revisore unico attesta che le variazioni proposte sono attendibili, congrue e coerenti in relazione al DUP.

## CONCLUSIONI

Il sottoscritto revisore unico, effettuati gli opportuni controlli e vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, verificato:

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la coerenza delle previsioni per gli anni 2021-2023;

**Esprime** per quanto di propria competenza il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Montemonaco, 27 luglio 2021

IL REVISORE UNICO

Dott. Iacopini Paolo

A blue circular stamp of the Italian Chamber of Accountants (Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili) is visible. The stamp contains the text "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI" around the perimeter and "DOTT. PAOLO IACOPINI" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.